

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 10 del Reg. Delib.

N. 2515 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Liliana Monchelato

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1[^] convocazione – Seduta pubblica

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Livio Bertoia

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VICENZA PER L'ISTITUZIONE DI UN CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI AGRICOLI.

L'anno duemiladiciassette addi' VENTISEI del mese di APRILE alle ore 18,45 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 19 aprile 2017, prot. 2140, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 265 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi', 09/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Livio Bertoia

Eseguito l'appello risultano:
Monchelato Liliana Teresa
Nardi Monica
Dal Cengio Gianclaudio
Cortivo Egidio
Balestro Flavia
Dal Molin Moreno
Trevisan Guido Raffaele
Valdegamberi Francesco

Trevisan Omar Loris
Farinon Lorella
Raniero Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.

La sig.ra Liliana Teresa Monchelato nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE	DIVENUTA	ESECUTIVA	PER	DECC	ORRENZA	DEI	TERMINI	DI	10	GIORNI
DALLA PUBBLIC	AZIONE AI S	SENSI DELL'A	ART.	134, C	OMMA 3,	DEL	DECRETO	LE	GISI	LATIVO
18.08.2000, N. 267.										

Addì,	IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VICENZA PER L'ISTITUZIONE DI UN CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI AGRICOLI.

Premesso che:

- l'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., definisce la gestione dei rifiuti come attività di pubblico interesse e stabilisce che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- il medesimo articolo afferma che per conseguire le finalità e gli obiettivi posti dalla normativa in materia di rifiuti gli enti locali adottano ogni opportuna azione e si avvalgono, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati (art. 177, comma 5, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono invece prevedere semplificazioni amministrative, come previsto all'art. 206 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- ai sensi dell'art. 182-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo smaltimento dei rifiuti deve effettuarsi nel rispetto del principio di prossimità al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- l'art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. classifica come rifiuti speciali quelli da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile e pertanto i soggetti di cui all'art. 2135 del Codice Civile sono tenuti al rispetto degli obblighi relativi alla gestione rifiuti;

Visto l'art. 183, comma 1, lett. pp) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce circuito organizzato di raccolta il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la Pubblica Amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di un contratto-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

Considerate:

- l'opportunità di coordinare la gestione della raccolta e trattamento dei rifiuti provenienti da attività agricole, introducendo semplificazioni amministrative/burocratiche laddove consentito dalla normativa vigente, oltre a garantire costi contenuti per il servizio di smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti stessi:
- la necessità di evitare ogni possibile forma di smaltimento inidoneo da parte degli imprenditori agricoli, agevolando il conferimento dei rifiuti ad impianti legittimati;

Valutata la necessità di assicurare alle imprese agricole un adeguato servizio, solidamente organizzato e strutturato, di raccolta dei rifiuti speciali onde evitare ogni possibile forma di gestione scorretta dei medesimi:

Condivisa l'opportunità di promuovere circuiti pubblici organizzati di raccolta dei rifiuti speciali prodotti dalle attività agricole, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti, pubblici o privati, a vario titolo coinvolti, favorendo la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la corretta gestione degli stessi, semplificando al contempo gli adempimenti burocratici posti a carico dei produttori agricoli;

Vista la nota in data 07.03.2017 con n. 59-MC/pddm di prot. con la quale il Presidente della Provincia si fa promotore dell'attivazione di un circuito organizzato per la raccolta tramite un nuovo accordo di programma;

Dato atto che la convenzione non comporta alcun onere economico per il comune;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione che precede;

VISTO

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014);
- il D.P.R. n. 158/1999;
- lo Statuto Comunale;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1. Di approvare lo schema di convenzione per l'istituzione di un circuito organizzato di raccolta rifiuti agricoli di cui all'allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica alla sottoscrizione della convenzione.

Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Allegato A)

CONVENZIONE

PER L'ISTITUZIONE DI UN CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI AGRICOLI

PREMESSO CHE:

- l'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., definisce la gestione dei rifiuti come attività di pubblico interesse e stabilisce che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- il medesimo articolo afferma che per conseguire le finalità e gli obiettivi posti dalla normativa in materia di rifiuti gli enti locali adottano ogni opportuna azione e si avvalgono, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati (art. 177, comma 5, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono invece prevedere semplificazioni amministrative, come previsto all'art. 206 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 182-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo smaltimento dei rifiuti deve effettuarsi nel rispetto del principio di prossimità al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- l'art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. classifica come rifiuti speciali quelli da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile e pertanto i soggetti di cui all'art. 2135 del Codice Civile sono tenuti al rispetto degli obblighi relativi alla gestione rifiuti;

VISTI:

- l'art. 183, comma 1, lett. pp) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce circuito organizzato di raccolta il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la Pubblica Amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una contratto-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la

destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipulazione di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

CONSIDERATA l'opportunità di coordinare la gestione della raccolta e trattamento dei rifiuti provenienti da attività agricole, introducendo semplificazioni amministrative/burocratiche laddove consentito dalla normativa vigente, oltre a garantire costi contenuti per il servizio di smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti stessi; la necessità di evitare ogni possibile forma di smaltimento inidoneo da parte degli imprenditori agricoli, agevolando il conferimento dei rifiuti ad impianti legittimati;

VALUTATA la necessità di assicurare alle imprese agricole un adeguato servizio, solidamente organizzato e strutturato, di raccolta dei rifiuti speciali onde evitare ogni possibile forma di gestione scorretta dei medesimi; contribuire alla semplificazione degli oneri burocratici posti in capo alle imprese agricole e al contempo favorire il contenimento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti speciali agricoli;

CONDIVISA l'opportunità di promuovere circuiti pubblici organizzati di raccolta dei rifiuti speciali prodotti dalle attività agricole, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti, pubblici o privati, a vario titolo coinvolti, favorendo la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la corretta gestione degli stessi, semplificando al contempo gli adempimenti burocratici posti a carico dei produttori agricoli;

TRA

PROVINCIA DI VICENZA, Cod. Fisc. n. 00496080243, P.IVA n. 496080243, con sede a Vicenza in Contrà Gazzolle n.1, rappresentata dal Presidente Achille Variati, in virtù di deliberazione del Consiglio Provinciale n. 02 del 21/03/2016;

COMUNE DI ALTISSIMO Cod. Fisc. n. 00519170245 P.IVA n. 00519170245, con sede ad Altissimo (VI) in Via Roma n. 1, rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Cisco Arch. Alberto, in virtù del decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica;

* * * * * * * * *

SI CONVIENE E STIPULA

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha lo scopo di introdurre anche nel territorio del Comune sottoscrittore un circuito pubblico organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli al fine di assicurare alle imprese agricole un adeguato servizio, solidamente organizzato e strutturato, di raccolta dei rifiuti speciali onde evitare ogni possibile forma di gestione scorretta dei medesimi.

Il circuito di raccolta pubblico permette di garantire la corretta gestione e la tracciabilità dei rifiuti, una maggiore tutela ambientale, anche mediante la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, semplificando al contempo gli adempimenti a carico dei produttori agricoli e favorendo l'efficacia dei controlli.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI OPERATIVITA'

Con la presente Convenzione il Comune incarica, per quanto di propria competenza, la Provincia all'organizzazione, anche per proprio conto, di un circuito pubblico organizzato di raccolta. La Provincia, con la sottoscrizione di un Accordo di programma con le Organizzazioni Professionali agricole, potrà affidare il Servizio tramite gara o individuando in apposito elenco le società idonee.

La presente Convenzione ha valenza nel territorio del Comune sottoscrittore, fatta salva (se non auspicata) la possibilità per la Provincia di sottoscrivere la stessa con altri Comuni della Provincia al fine di istituire un servizio a scala provinciale con evidenti vantaggi di scala.

ARTICOLO 3 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune dovrà adoperarsi per agevolare il Servizio di raccolta ed in particolare individuare e, qualora possibile, mettere a disposizione aree di travaso/piattaforme di conferimento ove le imprese agricole possano eseguire il trasferimento dei rifiuti dai propri ai mezzi del gestore/gestori individuati dalla Provincia.

Il Comune si impegna, attivato il circuito di raccolta, a dare diffusa informazione alle imprese agricole del proprio territorio ed a vigilare, nonché sanzionare i comportamenti illeciti, in particolare relativamente all'abbandono di rifiuti (art. 192 del D.Lgs. 152/06) e alla combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis del D.Lgs. 152/06).

ARTICOLO 4 - ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA

La Provincia è incaricata di costituire un circuito pubblico organizzato di raccolta nel territorio comunale, adoperandosi per ampliare lo stesso al maggior numero di comuni vicentini.

La Provincia effettuerà il monitoraggio periodico della corretta esecuzione del Servizio di raccolta, nonché verificherà la necessità di correttivi o integrazioni da apportare al fine di migliorarne l'efficacia.

La Provincia si impegna a fornire il supporto tecnico/normativo all'attività di controllo comunale.

ARTICOLO 5 - DURATA

La presente Convenzione scadrà il 31/12/2018.

La Convenzione potrà essere sciolta anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza, per comune volontà delle parti.

E' fatta salva la possibilità delle parti comunicarne la disdetta almeno 2 mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 6 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 152/2006.

	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Vicenza, lì										
Letto, confermato e sottosci	ritto.									
Il Responsabile dell'Ufficio	Tecnic	co del	Com	une d	i Altis	simo			Il Pr	esidente della Provincia di
Vicenza										
Cisco Arch. Alberto									Ach	iille Variati
con firma digitale									con	firma digitale

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VICENZA PER L'ISTITUZIONE DI UN CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI AGRICOLI.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 26/04/2017

IL RESPONSABILE AREA TECNICA f.to Arch. Alberto Cisco

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 26/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA f.to Bertoia Dott. Livio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 10 DEL 26/04/2017